

RELAZIONE TECNICA
SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA ITALIA

TITOLO I Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Articolo 1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*)

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*)

Si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, e derogatorie del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (*Verifiche antimafia e protocolli di legalità*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (*Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 (*Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica*)

Le disposizioni previste dalla norma in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 (*Collegio consultivo tecnico*)

L'articolo detta disposizioni di carattere ordinatorio in merito al Collegio consultivo tecnico previsto per prevenire controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici. Le disposizioni introdotte dall'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché i compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera.

Articolo 7 (*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*)

La disposizione istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, finalizzato a garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con il disegno di legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e

territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi.

All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 8 (*Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici*)

L'articolo reca "Disposizioni in materia di contratti pubblici". Al comma 1 sono dettate disposizioni di carattere temporaneo e ordinamentale in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte ad accelerare l'aggiudicazione delle gare prevedendo un termine entro il quale si deve provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro. Al comma 4 sono previste delle disposizioni di carattere ordinatorio che interessano i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto. Al comma 5 sono previste delle modifiche di carattere ordinamentale in relazione ad alcuni articoli del codice dei contratti pubblici tutte volte a semplificare le procedure di gara. Il comma 6 detta le disposizioni transitorie relative alle modifiche di cui al comma 5. Con il comma 7 si provvede ad intervenire sull'articolo 1 del decreto legge n. 32 del 2019 c.d. "Sblocca cantieri". In particolare, tenuto conto dell'impatto positivo di alcune disposizioni derogatorie al codice dei contratti, introdotte in via sperimentale, si procede a prorogarne alcune e modificare le soglie economiche relative al rilascio del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si prevede debba essere richiesto sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. I commi 8, 9, introducono disposizioni di carattere ordinatorio relative ai poteri del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il comma 10 introduce disposizioni di carattere ordinatorio in materia di validità dei documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015. Infine il comma 11 prevede una modifica di carattere ordinatorio al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, volta a semplificare e chiarire il quadro normativo di disciplina degli appalti nel peculiare settore del procurement militare.

Le disposizioni introdotte dall'articolo sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*)

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedurali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi affidati

ai Commissari straordinari già previsti dall'articolo 4 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Inoltre, al comma 2 si prevede una modifica di carattere ordinatorio dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133, la quale stabilisce che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. Infine, al comma 3 si provvede a dettare disposizioni volte a disciplinare in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali.

Conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Articolo 10 (*Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia*)

Relativamente al **comma 1, lettera h**, si evidenzia che la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% è già prevista a legislazione vigente dal comma 4-*bis*, del dpr n. 380 del 2001, come modificato dall'*articolo 17, comma 1, lett. h), n. 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla legge *11 novembre 2014, n. 164*. La norma in esame, pertanto, non introduce riduzioni del contributo e non necessita di risorse finanziarie per la sua copertura. La ragione della novella risiede nella necessità di esplicitare il concetto di “densificazione” attualmente previsto dalla norma vigente, che ha dato origine a dubbi applicativi che saranno superati con la nuova formulazione proposta. Si precisa, inoltre, che non vi è restrizione del campo di azione delle sanzioni pecuniarie in quanto la tolleranza del 2% è già prevista all'articolo 34, comma 2-ter, e le irregolarità geometriche e le difformità di minima entità, eseguite durante i lavori “di attuazione dei titoli abilitativi edilizi e che non comportano violazione della disciplina ed urbanistica edilizia” non possono essere in alcun modo oggetto di sanzioni pecuniarie, in quanto non ricorrono gli estremi di un abuso, né quelli di un accertamento di conformità. Tali minime difformità, infatti, a disciplina vigente non comportano sanzioni. Le misure proposte, pertanto, sono neutre sotto il profilo finanziario.

Articolo 11 (*Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici*)

La previsione di cui al comma 1 ha contenuto meramente ordinamentale, stabilendo che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, possono trovare applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali in corso, finalizzate alla ricostruzione

e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui al comma 2 concernenti l'individuazione da parte del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), nonché la possibilità di nominare due sub-commissari, hanno anch'esse contenuto meramente ordinamentale.

Con riferimento agli oneri relativi al compenso dei due sub-commissari è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

TITOLO II semplificazioni procedurali e responsabilità

Capo I - Semplificazioni procedurali

Articolo 12 (*Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241*)

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale, in quanto finalizzata ad apportare alla vigente disciplina in materia di procedimento amministrativo dei correttivi volti a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge 241/1990, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti in modo di garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (*Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi*)

La disposizione ha contenuto meramente ordinamentale in quanto finalizzata a definire una procedura di conferenza di servizi straordinaria e per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedurali volte a fronteggiare gli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Conseguentemente, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14 (*Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori*)

Lo scopo della norma è quello di disincentivare la futura introduzione di oneri regolatori, se non contestualmente compensati da una riduzione stimata di oneri di pari valore. Eventuali profili di copertura finanziaria riguarderanno, pertanto, le future ipotesi in cui la regolamentazione introdurrà nuovi oneri regolatori, qualora tale introduzione non sia accompagnata da una corrispondente riduzione nei termini descritti. Pertanto, dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (*Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 (Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari")

Relativamente al comma 1, le lettere a) e b) sono disposizioni di natura ordinamentale. Il termine per la restituzione delle buste al consolato non comporta infatti maggiori costi, in quanto già attualmente i servizi postali previsti per le elezioni all'estero sono tenuti alla massima tempestività possibile nella restituzione delle buste con le schede votate. La possibilità di prescindere, in casi specifici, dal corriere accompagnato fa venire meno degli oneri di missione, con conseguente risparmio di spesa: trattandosi di risparmio meramente eventuale, potrà essere quantificato solo a consuntivo.

La lettera c) è suscettibile di generare risparmi, in quanto il monte degli onorari dei membri del seggio si ridurrà a circa un terzo di quello che sarebbe stato esborsato, in ragione della corrispondente riduzione del numero di seggi da costituire (si prevede una riduzione da 1.516 a un numero compreso tra 500 e 550 seggi). Pur essendo certa la riduzione nel numero di seggi da istituire, tale numero non è ancora determinabile con esattezza. I risparmi complessivi derivanti dalla lettera c) potranno pertanto essere quantificati a consuntivo.

La lettera d) prevede l'incremento nella misura del 50% degli onorari fissi da corrispondere ai membri dei seggi elettorali in virtù dei più gravosi carichi di lavoro derivanti dal maggior numero di elettori - e quindi di schede elettorali da scrutinare per ogni seggio - aumentato da 2.000 a 8.000 nel minimo e da 3.000 a 9.000 nel massimo. Di conseguenza il numero di seggi passerebbe da 1.516 ad un numero compreso tra 500 e 550 seggi con la conseguente riduzione del numero complessivo di componenti dei seggi da 9.096 a 3.000/3.300 unità. La disposizione determina profili di risparmio di spesa rispetto alla legislazione vigente stimati in circa 449.150 euro, secondo quanto rappresentato nelle tabelle di seguito riportate. La quantificazione esatta del risparmio potrà essere determinata a consuntivo.

ONERI PREVISTI LEGISLAZIONE VIGENTE						
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi attuale normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi	
Presidente	1	1516	1516	130	197.080,00	
Segretario + Scrutatori	5	1516	7580	104	788.320,00	
	6	1516	9096		985.400,00	
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Totale spesa per compensi	
Presidente	1	550	550	130	71.500,00	
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	286.000,00	
	6	550	3300		357.500,00	
ONERI PREVISTI DALLA PROPOSTA NORMATIVA						
Componenti Seggio elettorale	Num.	Numero seggi previsione normativa	Totale persone per seggio	Compensi seggio	Maggiorazione del 50% dei compensi	Totale compensi con maggiorazione
Presidente	1	550	550	130	65,00	195,00
Segretario + Scrutatori	5	550	2750	104	52,00	156,00
	6	550	3300		117,00	536.250,00

CAPO II - Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Articolo 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali)

Il comma 1 della disposizione fissa al 30 settembre 2020 il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale i comuni e le province che abbiano deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario devono, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla esecutività della delibera, adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Con l'articolo 107, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, entrato in vigore il 17 marzo 2020, il suddetto termine perentorio è stato, unitamente ad altri termini, rinviato al 30 giugno 2020.

Il comma 1 in esame, perdurando le esigenze che hanno determinato il rinvio di cui all'articolo 107 citato, differisce ulteriormente il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, al 30 settembre 2020. La disposizione, così come quella dell'articolo 107, ha natura ordinamentale e pertanto è insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, i commi 2 e 3 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto intervengono sulla disciplina dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* e seguenti del d.lgs. 267 del 2000.

In particolare, il comma 2 sospende fino al 30 giugno 2021, ove ricorrano determinate condizioni (avvenuta presentazione da parte dell'ente locale di un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato deliberato in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020), il controllo della Corte dei conti finalizzato all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per gli enti locali che adottino comportamenti difforni da una sana gestione finanziaria.

Il comma 3 individua l'oggetto del successivo monitoraggio che sarà svolto dalla magistratura contabile precisando che esso trova applicazione limitatamente all'accertamento *“del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020”*.

Il comma 4, infine, dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno esaurito la loro efficacia.

Il presente articolo non comporta effetti finanziari per i saldi della finanza pubblica.

Articolo 18 (*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III- Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 19 (*Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario*)

Le disposizioni del presente articolo incidono in modo puntuale su procedure organizzative già previste dalle disposizioni vigenti, con il solo scopo di semplificarne l'attuazione. In considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni in oggetto, pertanto, dalla applicazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 1, lettera c)**, si fa presente che la disposizione si limita ad introdurre una ulteriore possibilità al meccanismo, già esistente, di scambio di docenti tra università. A tal riguardo si fa presente che la disposizione, nell'introdurre la possibilità di scambio anche tra docenti di diversa qualifica, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che tale scambio potrà avvenire solo in presenza delle necessarie facoltà assunzionali nell'ateneo che “riceve” il docente di

qualifica superiore (mentre l'ateneo che riceve il docente con qualifica inferiore vedrà, ovviamente, corrispondentemente ridursi i propri parametri in termini di punto organico). Parallelamente alla disposizione già vigente (attuale articolo 7, comma 3, secondo periodo), nessun onere aggiuntivo potrà essere determinato dallo scambio di docenti che abbiano partite stipendiali diverse, atteso che l'ateneo che riceverà il docente con partita stipendiale maggiore potrà farlo solo compatibilmente alle risorse del proprio bilancio. A tal riguardo, si segnala che non è infrequente la condizione degli atenei che abbiano disponibilità di bilancio di molto maggiore rispetto a quella, teorica, relativa ai rispettivi punti organico.

Con riferimento al comma 5 si ritiene che potranno determinarsi benefici effetti di natura erariale sul complessivo andamento del finanziamento delle borse di specializzazione medica, in ragione dell'atteso minor numero di candidati che saranno nella condizione di vincere il concorso in più occasioni, in tal modo erodendo le precedenti borse, i cui oneri non sono riutilizzabili per ulteriori contratti.

Articolo 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Con la proposta normativa di cui trattasi viene disciplinato l'impiego del fondo istituito dall'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, con lo specifico fine di:

- a) ridefinire la misura delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) valorizzare, sul piano retributivo, le funzioni svolte e le responsabilità assunte dal personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ferme restando le previsioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
- c) incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche e riconoscere l'impegno profuso per fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico.

Si sottolinea che le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata.

Al fine di garantire l'equilibrio tra i livelli retributivi dei citati comparti, la proposta si sostanzia in un unico articolo (con 16 commi) che interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), operando maggiore omogeneizzazione tra le differenze retributive riscontrate - non alterando i parametri stabiliti dagli accordi negoziali - e intervenendo in via autonoma, solo per quelle limitate fattispecie prive di valori retributivi di riferimento, sulla base comunque di principi improntati ad assicurare sviluppi stipendiali omogenei e proporzionati.

A tal fine sono impiegate le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge del 27 dicembre della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020 - 2022) dell'importo pari a:

- euro 65 milioni per l'anno 2020;
- euro 120 milioni per l'anno 2021;
- euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Restano nella disponibilità del "Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap. 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno – Missione "Soccorso civile" – Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico") euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, che con successivi provvedimenti - ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - potranno essere destinati alle medesime finalità di valorizzazione anche

attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, relativo alle nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco.

Come detto, la disposizione normativa interviene direttamente sulle misure degli istituti retributivi fissi e continuativi (stipendio, indennità di rischio e mensile, assegno di specificità), attuando essenzialmente un intervento di armonizzazione retributiva tra le qualifiche dei ruoli operativi del CNVVF e quelle comparabili delle Forze di Polizia (allegato A alla presente relazione tecnica, che reca gli allegati 1, 2 e 3, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022, nel seguito indicati come "allegati RT").

Il medesimo esercizio di armonizzazione è stato effettuato per individuare i valori della retribuzione fissa del personale dei ruoli tecnico-professionali mantenendo, tuttavia, per quest'ultima categoria la differenza percentuale esistente con le misure attribuite alle qualifiche operative, tenuto conto della diversità dei compiti svolti all'interno dell'organizzazione e la diversa esposizione ai rischi.

A favore del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché del personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni è stato previsto un assegno *una tantum*, illustrato in dettaglio più avanti.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, sono state effettuate analitiche proiezioni finanziarie per un arco temporale superiore al decennio, definendo, per tale periodo, il numero dei destinatari degli incrementi retributivi, gli avanzamenti di carriera secondo quanto previsto dall'ordinamento di settore novellato nel 2018 (D. Lgs. n. 217 del 2005) e la dinamica delle cessazioni e delle conseguenti assunzioni da "turn over" (allegati RT D ed E). Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico dell'organico "di fatto" annualmente previsto espresso in anni/persona.

ANNO	DIRIGENTI E DIRETTIVI		NON DIRIGENTI E NON DIRETTIVI		TOTALE
	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	RUOLI OPERATIVI	RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI	
2020	1.143,41	539,21	32.307,71	2.553,89	36.544,22
2021	1.142,27	539,08	32.961,11	2.804,99	37.447,45
2022	1.128,47	535,57	33.214,77	2.793,94	37.672,75
2023	1.126,47	526,48	33.467,50	2.802,89	37.923,34
2024	1.107,23	518,41	33.399,22	2.796,32	37.821,18
2025	1.095,48	501,90	33.315,19	2.810,48	37.723,05
2026	1.071,20	490,88	33.375,21	2.819,45	37.756,74
2027	1.040,19	479,97	33.402,91	2.835,35	37.758,42
2028	1.011,67	471,90	33.506,58	2.837,12	37.827,27
2029	968,86	459,64	33.648,42	2.843,50	37.920,42
2030	941,53	441,71	33.709,58	2.854,56	37.947,38
2031	918,83	420,60	33.798,47	2.851,40	37.989,30

Per quanto attiene, invece, gli istituti del trattamento economico accessorio, il provvedimento indica la misura degli incrementi delle risorse complessive da destinare a detti istituti. Anche in tal caso si è operato nel rispetto sostanziale del criterio di armonizzazione con il comparto Forze di polizia.

L'ammontare degli incrementi alle voci per la retribuzione accessoria del bilancio del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", infatti, è rapportato in termini percentuali, sulla base delle reciproche dotazioni organiche, ai corrispondenti mezzi finanziari attribuiti alla Polizia di Stato.

Nella sottostante tabella si fornisce un quadro sintetico della destinazione alla retribuzione fissa ed accessoria delle risorse complessive del richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019.

ANNO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	TOTALE
------	-----------------------------	----------------------------------	--------

2020	59.480.599	2.358.044	61.838.643
2021	102.634.859	11.564.185	114.199.044
2022	114.347.991	42.363.381	156.711.372
2023	116.457.803	40.424.900	156.882.703
2024	116.173.836	40.424.900	156.598.736
2025	110.797.585	40.424.900	151.222.485
2026	104.722.159	40.424.900	145.147.059
2027	99.539.325	40.424.900	139.964.225
2028	96.141.799	40.424.900	136.566.699
2029	92.449.469	40.424.900	132.874.369
2030	88.914.138	40.424.900	129.339.038
2031	88.810.436	40.424.900	129.235.336

I commi 1 e 2 dell'articolo ridefiniscono, per il triennio 2020-2022 ed a regime, le componenti fisse del trattamento economico del personale del Corpo nazionale, i cui valori sono indicati per singolo ruolo e qualifica nell'allegato A al provvedimento, n. 1 (misure in vigore per l'anno 2020), n. 2 (misure in vigore per l'anno 2021) e n. 3 (misure in vigore dall'anno 2022) che sostituiscono la tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Si precisa al riguardo che, a differenza dello stipendio tabellare e delle indennità di rischio e mensile (oltre che della quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente), i valori vigenti dell'assegno di specificità del personale non dirigente del Corpo nazionale si rinvencono non già nella suddetta tabella C, bensì negli accordi integrativi nazionali firmati in data 26 marzo 2019 e in data 24 maggio 2019, concernenti la distribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a titolo di importo aggiuntivo rispetto alle misure stabilite per l'assegno di specificità a regime dal 1° gennaio 2020.

Il comma 2 stabilisce che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei nuovi importi di cui alla suddetta tabella C comportano il riassorbimento, fino a concorrenza del relativo importo, degli assegni personali riassorbibili eventualmente in godimento al personale al quale si applica l'art.12, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Sono state oggetto di ridefinizione, pertanto, le misure dei seguenti istituti retributivi:

- **lo stipendio tabellare**, dove, a seguito di una comparazione effettuata tra le qualifiche del personale della Polizia di Stato e quelle dei ruoli operativi del Corpo nazionale (allegato C della presente relazione tecnica), si è adeguata la misura dell'emolumento fino a concorrenza di quanto percepito dalla corrispondente qualifica. A tale proposito, si è utilizzato il valore parametrico in uso nel comparto Forze armate/Forze di polizia. L'intervento di armonizzazione ha riguardato anche alcune qualifiche dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi. Per quest'ultima tipologia di personale, relativamente alle qualifiche apicali di direttore vice dirigente non è stato possibile trovare una puntuale comparazione poiché negli ordinamenti del comparto Forze armate/Forze di polizia, a seguito della recente revisione, le corrispondenti qualifiche (Vice questore aggiunto per la Polizia di Stato) appartengono ai ruoli dirigenziali.

Per il personale direttivo e non direttivo e non dirigente, negli allegati RT nn. 2.2, 2.3 e 2.1 sono rappresentate, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e dal 2022, le nuove misure dello stipendio tabellare e gli incrementi, anche con riguardo all'indennità di vacanza contrattuale. L'allegato RT n. 3.3 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020. Si precisa, altresì, che per il personale dei ruoli tecnico-professionali sono stati previsti incrementi di pari importo alle corrispondenti qualifiche "operative".

Gli incrementi del trattamento stipendiale hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze (allegati RT n. 3.4 per la determinazione dell'incremento percentuale della spesa

stipendiale complessiva e n. 6 per la quantificazione dell'incremento dello stanziamento per i compensi per lavoro straordinario).

Per il personale dirigente, nell'allegato RT n. 3.1 si è operato attraverso un confronto con lo stipendio tabellare (al netto degli scatti biennali) attribuito alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (aumentato del valore dell'Indennità Integrativa Speciale), intervenendo sulle sole qualifiche di dirigente superiore e di dirigente con scatto convenzionale a 26 anni di servizio. L'allegato RT n. 3.5 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Anche per questo personale gli incrementi vengono riconosciuti, in misura totale, già dall'anno 2020.

- **L'indennità di rischio** prevista per il personale non dirigente dei ruoli con funzioni operative è stata comparata all'istituto dell'indennità mensile pensionabile (IPM) previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia.

Al fine di armonizzare gli elementi della retribuzione del personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, parallelamente all'attribuzione di una misura dell'indennità di rischio di pari valore rispetto all'istituto dell'IPM, cessa di essere attribuita al compimento dei 22 e dei 28 anni di servizio la maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.P.R. n. 335 del 1990, trattandosi di un istituto per il quale non si riscontra alcuna corrispondenza negli istituti retributivi del comparto Forze armate/Forze di polizia. La misura di tale emolumento viene pertanto riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti. L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021. Da quest'ultima annualità decorre il suddetto riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (a 22 e a 28 anni di servizio).

Gli allegati RT nn. 4.2 e 4.3 recano rispettivamente il calcolo incrementi con assorbimento dell'istituto maggiorazione a 22 e 28 anni e la quantificazione del risparmio di spesa derivante dall'assorbimento del predetto istituto.

- **L'indennità mensile** prevista per il personale non dirigente, dei ruoli tecnico-professionali è stata comparata all'istituto dell'indennità di rischio attribuito ai ruoli operativi ed omologata per tutte le qualifiche alla misura del 52 per cento dell'indennità di rischio attribuita alla corrispondente qualifica operativa. In tal modo, si è operato un necessario riallineamento delle misure percepite dalle diverse qualifiche tecnico-professionali ed individuato un rapporto percentuale, ritenuto corretto in ragione della diversa natura delle mansioni richieste, con l'analogo istituto attribuito alla componente operativa del Corpo nazionale e, per proprietà transitiva, al comparto Forze armate/Forze di polizia.

Gli allegati RT nn. 2.1, 2.2 e 2.3 recano, pertanto, le nuove misure dell'indennità e gli incrementi previsti.

L'allegato RT n. 4.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo, si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti, in misura pari al 30 per cento nell'anno 2020 e nella totalità dall'anno 2021.

- **L'assegno di specificità** previsto per il personale non dirigente è stato comparato all'istituto dell'assegno di funzione previsto nel comparto Forze armate/Forze di polizia. Dalla comparazione sono emerse, oltre alle differenti misure degli assegni, anche diversi requisiti per l'attribuzione degli stessi. L'assegno di specificità, infatti, viene attribuito e aumentato al compimento di 14, 22 e 28 anni di servizio mentre per la fruizione dell'assegno di funzione sono necessari, rispettivamente, 17, 27 e 32 anni (allegato RT 5.2). Pertanto, con l'obiettivo di procedere ad un'armonizzazione della misura

del beneficio, si è operata una quantificazione, sia per l'assegno di funzione che per quello di specificità, dell'importo complessivo cumulato corrisposto al dipendente durante la carriera. Tale conteggio è stato effettuato assumendo il valore medio di 34 anni di servizio, per entrambi i comparti, che hanno regimi pensionistici (per requisiti anagrafici e contributivi) assimilabili (allegato RT n. 5.3).

In tal modo, le nuove misure dell'assegno di specificità previste per il personale dei ruoli operativi determinano, in termini cumulati, una piena armonizzazione tra i benefici complessivi spettanti al personale dei due comparti di riferimento. Per quanto concerne il personale dei ruoli tecnico-professionali, le nuove misure dell'assegno risultano commisurate al 45 per cento del beneficio attribuito al personale operativo di pari qualifica (allegato RT n. 5.4).

L'allegato RT n. 5.1 reca la proiezione finanziaria degli oneri (comprensivi di quelli erariali e previdenziali a carico dello Stato) per le annualità 2020-2031. Al riguardo si evidenzia che gli incrementi vengono riconosciuti nell'annualità 2021, nella misura del 50 per cento ed a decorrere dal 2022 in misura totale.

I commi da 3 a 6 dell'articolo recano disposizioni volte ad incrementare le risorse destinate agli istituti retributivi di natura accessoria, nonché a ridefinire quelli destinati al personale che espleta funzioni specialistiche, specificatamente:

- Al comma 3 è previsto il finanziamento del ricorso al lavoro straordinario per un numero aggiuntivo di ore annue pari a 55.060 per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022 con una spesa annua (al lordo degli oneri a carico dello Stato) di euro 1.095.975 per l'anno 2021 e di euro 7.999.820 a decorrere dall'anno 2022 (allegato RT 6);
- al comma 4 è previsto l'incremento di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021 e di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale (allegato RT n. 7). La somma è destinata ad una operazione complessiva di razionalizzazione e potenziamento degli istituti retributivi accessori finanziati con il predetto fondo, da attuarsi mediante accordi negoziali di cui all'articolo 140 del d.lgs. n. 217 del 2005, volti a valorizzare le funzioni e i compiti d'istituto del personale del Corpo nazionale (quali, ad esempio, la reperibilità e i turni di soccorso).
- Il comma 5 destina risorse per armonizzare il sistema delle indennità al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall'articolo 17-bis, comma 5, del d. lgs. n. 97 del 2017. Gli incrementi sono così previsti:
 - alla lettera a), euro 1.161.399 per l'anno 2021 ed euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022 per il settore aeronavigante;
 - alla lettera b), euro 400.153 per l'anno 2021 ed euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022 per il settore dei sommozzatori;
 - alla lettera c), euro 552.576 per l'anno 2021 ed euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022 per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare.
- Il comma 6 riconosce al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura negli anni 2021 e 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni, un assegno *una tantum* rispettivamente di euro 300 e di euro 400 - lordo dipendente - (allegato RT n. 9.4).

La quantificazione dell'onere (allegati RT nn. 9.1, 9.2 e 9.3) è stata elaborata introducendo nella realtà organizzativa del Corpo nazionale il sistema di compensi previsto per il comparto Forze armate/Forze di polizia, sia per il personale aeronavigante che per quello nautico e dei sommozzatori. Ciò ha permesso l'individuazione delle risorse che determinano, in termini finanziari, l'armonizzazione tra i comparti. Saranno gli accordi negoziali di cui agli articoli 139 e 229 del d. lgs. n. 217 del 2005 a

definire la nuova struttura degli istituti retributivi, adeguandola, ai fini di una necessaria valorizzazione dei settori specialistici del Corpo, al contesto operativo ed organizzativo in cui gli stessi operano.

I successivi commi 7, 8 e 9 recano interventi di valorizzazione delle retribuzione del personale dirigente e direttivo. Per le predette categorie di personale è risultato più complesso procedere ad una puntuale armonizzazione con le corrispondenti tipologie del comparto Forze armate/Forze di polizia.

Ciò in quanto l'analisi condotta ha denotato l'esistenza di differenze importanti, sia dal punto di vista ordinamentale (nel comparto Forze armate/Forze di polizia per quanto attiene il personale direttivo, come indicato in precedenza, la recente revisione dell'ordinamento ha dato luogo alla "dirigenzializzazione" delle figure direttive apicali), che dal punto di vista della struttura retributiva (per la dirigenza). Pertanto, al fine di raggiungere l'obiettivo di valorizzazione espresso dal Legislatore, si è operato un potenziamento della componente retributiva accessoria di entrambe le categorie.

Il suddetto comma 7 incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b), la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il successivo comma 8, analogamente, incrementa il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale per le seguenti misure:

- alla lettera a), la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- alla lettera b) la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

I predetti incrementi elevano a regime di circa il 7 per cento la consistenza dei fondi di rischio, posizione e risultato dei dirigenti (generali e non) secondo lo schema riportato nell'allegato RT n. 10.

Il comma 9 incrementa il fondo di produttività del personale direttivo per l'importo (al netto degli oneri a carico dello Stato) di euro 715.341 per l'anno 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dall'anno 2022. L'incremento è destinato, previo accordo negoziale di cui all'articolo 230 del d. lgs. n. 217, anche al finanziamento delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del richiamato decreto, in aggiunta a quanto già attribuito dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 97 del 2017. L'incremento è destinato ad elevare di circa il 30 per cento la media della retribuzione accessoria erogata al personale direttivo che svolge funzioni operative, nonché ad incrementare quella del personale direttivo speciale ad esaurimento e del personale direttivo e direttivo speciale dei ruoli tecnico-professionali.

Al comma 10 è previsto l'assorbimento del beneficio della maggiorazione dell'indennità di rischio, che, come indicato in precedenza, non trova analogie nelle Forze di polizia, il cui risparmio di spesa è stato quantificato in complessivi 15,3 milioni di euro (Allegato RT n. 4.3).

Il comma 11 prevede la destinazione ai fondi di incentivazione del personale delle risorse, indicate nell'Allegato B al presente provvedimento. La suddivisione (allegato RT n. 11) tra i fondi del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, è proporzionale alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A del D.lgs. n. 2017 del 2005.

Il successivo comma 12 non comporta oneri. La disposizione di natura interpretativa è utile ad evitare le conseguenze di un potenziale contenzioso e a precisare che l'applicazione della vigente disposizione prevede già la regolare attribuzione dell'assegno *ad personam* riassorbibile. Detta interpretazione è infatti desumibile solo dalle relazioni illustrativa e tecnica all'Atto Governo n. 36,

poi approvato come decreto legislativo n. 127 del 2018. E' a conferma della neutralità finanziaria della presente norma interpretativa.

I commi 13 e 14 contengono infine una generale clausola di salvaguardia retributiva, nonché la necessaria indicazione della copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, unitamente all'indicazione della destinazione di 500 mila euro ad ulteriori finalità anche relative alle previsioni di cui all'art. 1, comma 138 della legge 160/2019.

Si specifica che la quantificazione complessiva degli oneri è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009. Negli allegati alla relazione tecnica si dà contezza in dettaglio degli oneri diretti e nell'allegato RT n. 12 viene determinato l'impatto di quelli indiretti, prendendo a riferimento gli incrementi retributivi concernenti il trattamento economico fisso e continuativo e le risorse che vengono allocate per i fondi di incentivazione del personale (escludendo il compenso per lavoro straordinario e le una tantum). Dal citato allegato RT n. 12 si evince la misura di detti oneri, che sono pari a 3.161.053 euro per l'anno 2020, a 5.800.315 euro per l'anno 2021 e a 7.615.137 a decorrere dal 2022.

Da ultimo si precisa che l'intervento disposto con il presente articolo non dà luogo ad effetti sulla spesa previdenziale, in quanto non sono più in servizio nel CNVVF unità di personale la cui pensione venga ancora calcolata con il sistema retributivo. Infatti, se da un lato detto personale è stato escluso dal regime di accesso a pensione (in termini di requisiti di anzianità di servizio) previsto dalla c.d. "Riforma Fornero", dall'altro, il limite ordinamentale del personale operativo è stabilito in 60 anni di età.

Il comma 15 fissa la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle disposizioni di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2020, precisando che, ai fini previdenziali, tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

Con il comma 16 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV - Responsabilità

Articolo 21 (*Responsabilità erariale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22 (*Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23 (*Modifiche all'articolo 323 del codice penale*)

La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III- Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale

CAPO I- Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Articolo 24 (*Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali*)

Le modifiche di cui all'articolo 24, in tema di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali non incidono sulla finanza pubblica introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare l'identità digitale e il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai

servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

In particolare, si precisa che al **comma 1, lettera e)**, si prevede l'iscrizione dei gestori delle identità digitali in un elenco già esistente presso AGID, avendo la norma solo coordinato la medesima previsione già contenuta nell'articolo 29, comma 6, del CAD.

Infine, al **comma 1, lettera f)**, si prevede che dal 28 febbraio 2021 i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni vengano erogati tramite gli strumenti già vigenti e disponibili di identificazione digitale, quali SPID e CIE, eliminando le duplicazioni dei sistemi oggi in essere presso alcune amministrazioni, con evidente risparmio di spesa e di oneri.

Articolo 25 (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

L'**articolo 25** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce misure di semplificazione e coordinamento in materia di conservazione di documenti informatici e gestione dell'identità digitale, eliminando il più oneroso sistema di accreditamento esistente a carico di AGID e sostituendolo con un più agevole e snello regime di qualificazione derivante dalla verifica oggettiva del possesso di requisiti imposti dal diritto europeo.

Articolo 26 (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione)

L'**articolo 26**, che reca la disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla realizzazione della piattaforma prevista al comma 1, infatti, si provvede utilizzando le risorse già stanziata ed individuate all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A riguardo, si precisa che tali risorse ammontano a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione, secondo le stime già effettuate in sede di legge di bilancio. Quanto agli oneri e alle spese a carico delle amministrazioni che intendono utilizzare della piattaforma medesima, si precisa che la proposta presuppone la volontarietà dell'uso della stessa. Pertanto, nel caso di cui l'amministrazione se ne avvalga, provvede a tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'utilizzo della piattaforma, in ogni caso, comporta risparmi in termini di minori oneri e di maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa: azione amministrativa (di notificazione degli atti e dei provvedimenti) che, si ricorda, l'amministrazione svolge ordinariamente oggi con strumenti più complessi e onerosi (avvalendosi della posta ordinaria, dei messi e/o quant'altro). L'intervento non comporta nemmeno ulteriori spese di notifica a carico dei cittadini rispetto a quelle attualmente già previste. Le stesse, invero, saranno inferiori posto che la loro determinazione, con il decreto di cui al comma 15, deve tenere conto anche di quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 4, del CAD che esclude gli oneri di spedizione in caso di utilizzo del domicilio digitale.

Articolo 27 (Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso ai servizi bancari)

Anche dall'attuazione dell'intervento normativo di cui all'**articolo 27** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici e, peraltro, si tratta di misure di semplificazione che comporteranno notevoli riduzione di costi trattandosi di misure di semplificazione della procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché delle procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari.

Articolo 28 (Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale)

Le modifiche di cui all'**articolo 28** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che abilitano la notificazione degli atti presso uno degli indirizzi pec già attivi

e iscritti dalla P.A. nell'elenco di cui all'art. 6-ter del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 112. La misura, peraltro, si tradurrà in una notevole riduzione di costi ed oneri per cittadini, professionisti, imprese e le stesse P.A. in termini di dematerializzazione degli atti notificati.

Articolo 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e Piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni)

Dall'attuazione della disposizione volta a favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la platea dei destinatari non annovera soggetti pubblici.

Per quanto concerne la previsione relativa alla piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni, la stessa verrà realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 489 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità, finalizzato alla copertura finanziaria di interventi per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

La disposizione novella i commi 489 e 491 della citata legge 145 del 2018, individuando e specificando la tipologia di intervento di innovazione tecnologica finalizzato ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle misure e delle garanzie previste in tema di trattamento dei dati personali, con specifico riferimento ai principi di cui agli artt. 5 e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che i costi relativi alla costituzione e sviluppo della prevista piattaforma unica nazionale alimentabile anche dall'utenza, tenuto conto della circostanza che la stessa verrà integrata con il sistema informatico attualmente in uso presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e considerati anche gli oneri derivanti dal ricorso alle società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ammontano a circa 5 milioni di euro. Detti costi trovano piena copertura nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, pari a 5 milioni di euro, attualmente libere e non ancora preordinate ad altra finalità. Inoltre, riguardo ai costi relativi alla manutenzione e gestione della prevista piattaforma unica nazionale, si rappresenta che agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per le esigenze del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (capitolo 1276 Spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto).

Articolo 30 (Misure di semplificazione in materia anagrafica)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di misure di semplificazione e coordinamento che possono essere finanziate con le risorse stanziare per la realizzazione dell'ANPR. In particolare, l'acquisto del sigillo elettronico, il cui costo è stimato in 20.000 euro, è già previsto nella regolamentazione del *XIV Contratto per la prosecuzione delle attività di realizzazione dell'ANPR*, stipulato con Sogei S.p.A. il 2 aprile 2020, i cui oneri economici gravano sul capitolo 7015 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità.

CAPO II - Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Articolo 31 (*Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*)

Le disposizioni introdotte all'articolo 31 attengono, per un verso, a misure di carattere meramente programmatico, che semplificano e indirizzano le attività future di progettazione e sviluppo dei sistemi informatici che le amministrazioni cureranno, con le risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della loro ordinaria attività di aggiornamento e approvvigionamento tecnologico; per altro verso, attengono ad aspetti di semplificazione procedurale e, pertanto, non necessitano di copertura finanziaria in quanto dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalle relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 233.375,50 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro 236.422,37.

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	57.892,87
Retribuzione di posizione fissa	37.593,20
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C. Anno 2020	387,79
TOTALE	169.250,66
ONERI STATO	64.124,84
COSTO ANNUO	233.375,50

DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile I ^a fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77

Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	89.094,27
ONERI STATO	33.754,12
COSTO ANNUO	122.848,39
DIRIGENTE II Fascia Posizione variabile II^ fascia	
Stipendio a.l.	45.260,77
Retribuzione di posizione fissa	12.565,11
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C. Anno 2020	303,16
TOTALE	82.339,27
ONERI STATO	31.234,71
COSTO ANNUO	113.573,98

Anche lo svolgimento da parte della nuova direzione centrale dei previsti compiti di indirizzo e coordinamento strategico, nonché di accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, nell'ambito della digitalizzazione delle attività del Ministero dell'interno e delle funzioni tecnologiche in atto già svolte prioritariamente nei confronti delle Prefetture-UTG sarà realizzato a risorse invariate.

Infatti, le attività saranno assicurate razionalizzando l'organizzazione e la gestione dei diversi uffici e centri di elaborazione dati che già svolgono le pertinenti attività, assegnando alla nuova articolazione risorse umane in servizio presso gli stessi.

La sostenibilità a risorse invariate è assicurata, infine, anche con riferimento alle strutture e alle dotazioni, anche tecnologiche, necessarie allo svolgimento delle descritte attribuzioni, potendo contare su locali, arredi e materiali già attualmente disponibili, senza, quindi, la necessità di sopportare oneri ulteriori.

Articolo 32 (Codice di condotta tecnologica)

L'articolo 32 introduce l'articolo 13-bis nell'ambito del CAD. Le amministrazioni che avviano e implementano i progetti di trasformazione digitale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, dovranno infatti seguire le linee guida introdotte per garantire standard omogenei. In particolare, è

previsto che le amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possano tuttavia avvalersi di esperti, nella materia dei servizi e dello sviluppo dei sistemi informatici, con incarichi analoghi a quelli previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Di contro, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura un'attività di mero indirizzo e coordinamento, facendovi fronte con le risorse individuate nell'articolo 8, comma 1-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già stanziata e disponibili. Al riguardo, si precisa che tali risorse ammontano, per il 2020, a 12 milioni di euro, per effetto dello stanziamento di 6 milioni di euro disposto dall'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018 e dell'incremento, di ulteriori 6 milioni di euro, disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse attualmente disponibili sono dunque ampiamente sufficienti a coprire la misura disposta dalla presente disposizione. Relativamente all'articolo 13 comma 2, si precisa che AgID provvede al trattamento accessorio del personale in comando presso la stessa Agenzia con le risorse disponibili a legislazione vigente.

CAPO III - Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Articolo 33 (*Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi*) e

Articolo 34 (*Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati*)

Gli **articoli 33 e 34** effettuano interventi di semplificazione e coordinamento e rafforzano gli strumenti di gestione, condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico, introducendo misure di *enforcement* rispetto al principio di interoperabilità dei dati già previsto all'articolo 50 del CAD e già vigente e riconducendo tale interoperabilità ad una piattaforma unica nazionale, già prevista in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziata, le cui modalità operative vengono chiarite e semplificate senza determinare nuovi o maggiori oneri.

In particolare, per il funzionamento della piattaforma di cui all'**articolo 34** risultano già stanziata specifiche risorse, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, risorse sufficienti a coprire i costi stimati in circa 2,5 mln di euro, così distribuiti: Infrastruttura e Licenze servizi integrati - 800.000 euro: per tale voce, si intende sia il costo dell'infrastruttura che dei componenti di monitoraggio e gestione, inclusive dei servizi di terze parti *enterprise* per i servizi di *machine learning e data segregation*. Rientrano in questa categoria sia i costi di *setup* dell'ambiente (fissi) che i costi legati al traffico o mole di dati gestiti. Licenze Software 30.000 euro: si intende le licenze *software* necessarie allo sviluppo o alle componenti di data analysis, inclusi i servizi a corredo (ad esempio *Analytics o Bug Tracking*). Security - 90.000 euro: si intende i tools di security, le attività di *penetration test e security assessment* di tipo consulenziale. Sviluppo Software 1.580.000 euro: si intende il costo per l'acquisizione dei servizi di sviluppo in particolare per le figure di *Data Architect, Software Architect, Senior Software Developer, Senior Devops, Service Designer*. Inoltre il Fondo per le misure di digitalizzazione e innovazione tecnologica approvato con il DL n. 34 del 2020 conta su risorse disponibili pari a 50 MLN di Euro. Le attività previste dalla disposizione si svolgono quindi con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e con le quali già oggi le amministrazioni - mediante strumenti peraltro più onerosi e farraginosi di condivisione dei dati - assicurano l'interoperabilità prevista dall'articolo 50 del CAD e dal vigente articolo 50-ter.

Articolo 35 (*Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese*)

All'attuazione della disposizione di cui all'**articolo 35**, recante il consolidamento e la realizzazione delle infrastrutture digitali del Paese, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, la norma ha carattere meramente programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate

ad applicare, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici. Inoltre, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale per la razionalizzazione e consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), potendo a tal fine utilizzare le risorse di 3 milioni di euro già stanziati alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a tale specifico fine, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, nonché le risorse di cui all'articolo 1, commi 399 e 400 della legge n. 160/2019 e, infine, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del D.L. n. 34 del 2020, pari a 50 MLN di Euro, allo stato capiente per l'intero.

Con riferimento al comma 3, la disposizione reca misure programmatiche di semplificazione e consolidamento dell'attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture digitali cui le amministrazioni già provvedono con le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. La norma, infatti, ha carattere programmatico, indicando le regole tecnologiche che le pubbliche amministrazioni saranno chiamate ad applicare in futuro, con le risorse e gli stanziamenti ordinariamente previsti per i propri servizi e aggiornamenti tecnologici, per assicurare la migliore gestione dei propri dati e dei propri data center. La norma, peraltro, incentiva un percorso di aggregazione dei CED tra le amministrazioni, che genererà economie di scale e risparmi di spesa. Per altro verso, la norma programmatica non indica un termine o un preciso orizzonte temporale, consentendo alle amministrazioni di avviare il percorso di razionalizzazione dei propri CED sulla scorta delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

CAPO IV - Misure per l'innovazione

Articolo 36 (*Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione*)

Dalla disposizione di cui all'**articolo 36** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede infatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si precisa che il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale che può disporre del supporto del contingente di personale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Per il rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 399, è stata incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del già citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In particolare, il comma 400 della medesima legge ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 segnatamente per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione. Dette risorse, disponibili a legislazione vigente ed utilizzabili per le finalità previste dall'emendamento proposto, risultano pienamente soddisfacenti e compatibili dal punto di vista economico e finanziario rispetto alla proposta emendativa formulata, anche sulla scorta della considerazione che la procedura introdotta è di carattere speciale, quindi, non avente diffusione generalizzata, ma prevede presupposti e condizioni puntuali.

In merito all'articolo 36, la Presidenza del Consiglio provvederà a svolgere le attività amministrative con le risorse disponibili a legislazione vigente. Le nuove attribuzioni procedurali di competenza

del Mise non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto verranno eseguiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Articolo 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti)

Le modifiche di cui all'articolo 37, in tema di domicilio digitale e iscrizione al registro delle imprese non incidono sulla finanza pubblica, introducendo misure di mera semplificazione tese a potenziare il domicilio digitale e, quindi, rafforzare gli strumenti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, così comportando notevoli riduzione di costi e oneri amministrativi.

L'articolo 37, non comporta nuovi o maggiori oneri poiché le nuove funzioni attribuite saranno svolte dalle Camere di Commercio con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

TITOLO IV semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 38 (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 259/2003 di semplificazione aventi natura ordinamentale senza oneri.

Ciò ad eccezione delle **lettere e) e g) del comma 1** finalizzate alla soppressione delle disposizioni che prevedono l'obbligo della dichiarazione, contenute negli articoli 105 e 145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché degli articoli 36 e 37 dell'allegato n. 25 allo stesso Codice, nei quali è prevista la corresponsione del contributo annuale.

La proposta di abrogazione conclude il processo di modifica dell'art. 145 avviato con l'articolo 70 del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 ed elimina le incertezze interpretative residue alla parziale abrogazione dell'art 145.

L'originario comma 4 dell'articolo 145 prevedeva che “4. Alla dichiarazione sono allegare: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela”.

A seguito della riforma del 2012, il vigente articolo 145 statuisce che: “4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.”.

Nel testo attuale, dunque, è stato eliminato il riferimento all'obbligo all'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni, rimanendo esclusivamente il riferimento della dichiarazione di consenso per i minori non emancipati.

Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto legislativo 70/2012 (atto governo n. 463), precisa che la modifica non deriva dal recepimento delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata (scopo precipuo del predetto decreto legislativo), ma dall'esigenza di rivisitare il testo al fine di correggere una evidente incoerenza. La relazione illustrativa recita infatti:

“... La modifica, consistente nella soppressione della lettera a) del comma 1, non deriva da uno specifico recepimento delle nuove direttive comunitarie e non attiene ad un particolare criterio previsto nell'articolo 9 della legge comunitaria 2010; si tratta infatti di una rivisitazione del testo al solo fine di correggere una evidente incoerenza presente nella normativa vigente, che contrasta anche con la normativa comunitaria e comporta il concreto rischio di incorrere in una procedura di infrazione (per altro già paventata dalla Commissione). L'articolo 105 al comma 1, lett. p) indica gli apparati CB (Citizen Band) come apparecchiature di libero uso, pertanto esenti dal pagamento di contributi. Ciò è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2002/20/CE che esplicitamente esclude

dal proprio ambito di applicazione l'uso delle citizen band radio (CB) in quanto, essendo basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte dell'utente, peraltro senza alcuna protezione da interferenze, non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica. Nella versione originaria dell'articolo 145, invece, al comma 4 lettera a), si fa riferimento al pagamento di un contributo per l'utilizzo di tale banda, tuttavia come detto tale contributo non è dovuto, non essendo gli utilizzatori degli apparati in parola destinatari di diritti d'uso delle frequenze. L'eliminazione di tale comma consente quindi di eliminare l'incoerenza presente".

Sebbene la riforma del 2012 fosse chiaramente finalizzata all'abolizione del canone per l'utilizzo di siffatte apparecchiature in quanto di libero uso, l'omessa conseguente abrogazione degli articoli 36 e 37 dell'allegato 25 ha lasciato dubbi interpretativi in relazione al venir meno del contributo ovvero del solo obbligo di trasmissione dell'attestazione del pagamento.

Ciò ha determinato incongruenze applicative della disciplina delle apparecchiature in parola atteso che alcuni utenti hanno continuato a versare il canone e trasmetterlo unitamente alle dichiarazioni agli uffici territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico che hanno proseguito e proseguono l'attività di catalogazione delle istanze pervenute.

In tal senso, si evidenzia che la somma delle attestazioni ricevute dagli uffici territoriali nel 2018 è pari ad € 428.128,00 che tuttavia, alla luce delle suesposte considerazioni, rappresenterebbero delle somme indebitamente introitate e per le quali sarebbe quasi impossibile procedere alla restituzione attesa l'estrema parcellizzazione (il canone annuo è pari ad € 12,00) di coloro che avrebbero diritto al rimborso. Una tale attività determinerebbe la necessità di un dispendio di risorse umane e strumentali tali che il costo della gestione dei rimborsi sarebbe superiore all'importo da restituire.

Anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione secondo cui sarebbe venuto meno il solo obbligo di trasmissione della attestazione di pagamento, i dati rilevati in merito a tali procedure ne evidenziano una antieconomicità della gestione alla luce dell'attuale normativa.

Ed invero, il dato delle entrate rilevate nel 2018 risulta in netto calo rispetto a quelli degli anni precedenti (€ 651.690,00 nel 2017) con una previsione di diminuzione costante dell'introito di circa il 30% annuo. Infatti dalle elaborazioni per l'anno 2019, dai bollettini postali – verificati non in modo automatizzato - è stimata una riduzione degli introiti di un ulteriore 30% in relazione all'anno precedente.

A ciò si aggiunga che il recupero coatto del credito, ove ammissibile, sarebbe molto dispendioso in termini di gestione del procedimento rispetto all'importo dovuto da ciascun utilizzatore. Ed invero, in aggiunta ai costi amministrativi interni connessi alla adozione degli atti prodromici al recupero, si evidenzia che essendo gli utilizzatori per la maggioranza persone fisiche, l'amministrazione dovrebbe anche anticipare il costo delle notifiche degli atti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 02 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44, l'importo minimo per l'iscrizione al ruolo di somme dell'erario è pari ad € 30,00.

Alle difficoltà intrinseche al recupero, si associano anche le circostanze che fanno venir meno l'obbligo di pagamento, ovvero il mancato utilizzo per l'anno di accertamento dell'apparecchiatura (senza necessità di inoltrare dichiarazione di rinuncia secondo le prassi del Ministero dello Sviluppo Economico), che il debitore potrebbe eccepire e che l'amministrazione non sarebbe in grado di confutare risultando impossibile l'accertamento positivo dell'utilizzo.

Tanto premesso, la modifica proposta supera tutte le incertezze applicative sopradescritte eliminando, in coerenza con la riforma del 2012, qualsiasi dubbio sulla non debenza del contributo ed eliminando anche l'obbligo di comunicazione della dichiarazione di utilizzo, al fine di attuare a pieno il concetto di "libero uso" che il legislatore ha riservato per tali tipologie di apparecchiature.

Peraltro, consente di attendere a diverse mansioni le circa 30 unità (per un costo stimato del lavoro di circa 600.000/anno) che gli uffici territoriali dedicano in via quasi esclusiva alla attività di catalogazione ed archiviazione delle dichiarazioni e delle attestazioni pagamento spontaneamente trasmesse.

Sulla scorta di quanto sopra, per il 2020, ipotizzando, cautelativamente, un livello di entrate allineato al 2019, è possibile stimare entrate nell'ordine di 280.000 euro.

Conseguentemente, la disposizione comporta effetti per minori entrate valutate in 280.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Articolo 39 (*Semplificazioni della misura Nuova Sabatini*)

La norma apporta modificazioni alla misura Nuova Sabatini volte alla semplificazione e al rafforzamento della relativa efficacia.

In particolare, il comma 1 innalza da 100.000 a 200.000 euro la soglia di importo dei finanziamenti, introdotta dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, che consente l'erogazione in un'unica quota (in luogo delle sei erogazioni ordinariamente previste), consentendo, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

Il comma 2 è finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'intervento "Nuova Sabatini Sud", già previsto dall'articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), introducendo la previsione dell'erogazione del contributo in unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno, posto che, come detto, l'ordinario funzionamento della Nuova Sabatini prevede l'erogazione del contributo alle imprese beneficiarie in sei quote annue.

La norma di qua prevede inoltre che le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un'unica soluzione a conclusione del programma di investimento siano definite con un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito, si evidenzia che, allo stato attuale, la disposizione di cui al predetto comma 226, non prevedendo un decreto attuativo, potrebbe indurre le imprese potenzialmente beneficiarie a ritenere direttamente applicabile la maggiorazione prevista dalla norma. Contrariamente a tali potenziali attese delle imprese, la norma, per essere concretamente attuabile, presuppone una modifica strutturale dell'operatività della misura, con particolare riferimento alla fase di selezione delle imprese a cui attribuire la maggiorazione prevista nonché alle procedure di prenotazione delle risorse.

Dunque, con la previsione, nell'ambito della norma proposta, di un decreto da adottare di concerto tra i due citati Ministri, si chiarisce che la concreta attuazione dell'intervento e la conseguente attribuzione della maggiorazione alle imprese beneficiarie postulano necessariamente l'adozione di un provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione.

La disposizione normativa in esame prevede, altresì, la possibilità di cofinanziare l'intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), anche in relazione a investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. investimenti 4.0). Tale previsione consente di: ampliare le fonti di finanziamento della misura, garantendone l'operatività in un'ottica di lungo periodo e di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano investimenti 4.0.

Le previsioni di cui al presente articolo non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché introducono modifiche strutturali relative al funzionamento della misura che intervengono a dotazione finanziaria invariata ovvero, nel caso della previsione di utilizzo dei Fondi SIE, hanno

carattere programmatico, introducendo un'ulteriore potenziale fonte per l'alimentazione della dotazione finanziaria della misura.

Articolo 40 (*Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*)

La norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi, per i commi da 1 a 10 in quanto anzi si sgravano gli uffici giudiziari da attività meramente amministrative, con recupero di efficienza di detti uffici, e per i commi 11 e 12 potendo Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate (sistema Sister per le visure catastali) esplicare le funzioni ad esse attribuite dalla disposizione senza particolari oneri oltre quelli correnti per il funzionamento dei propri sistemi informativi. Nessun impatto è previsto per il comma 13. In entrambe le previsioni normative, la ratio è quella di una ottimizzazione, tramite lo strumento semplificativo, di un procedimento di fondamentale importanza sia dal punto di vista del corretto funzionamento delle Camere di Commercio, sia dal punto di vista della Giustizia. Tale intervento non comporta peraltro alcun onere a carico della finanza pubblica, ma risparmi di spesa (evidenti per l'Amministrazione giudiziaria) e indiretti per le CCIAA, che risolvendo l'attività nel proprio interno riducendo tutti gli adempimenti verso il Tribunale.

Si precisa infatti che l'attività è già svolta oggi in istruttoria dalle CCIAA e trasmessa al Giudice per le diverse fattispecie oggetto di semplificazione e non si ravvisa un maggior carico di costo uomo/ora in capo alle CCIAA e invece si evidenzia un risparmio, sotto il profilo delle notifiche al Tribunale e del minor carico (sempre espresso in ore/uomo) dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 41 (*Semplificazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche*)

Il comma 1 prevede un'espressa finalizzazione di risorse finanziarie a favore del DIPE per un importo non inferiore 900 mila euro nell'ambito del riparto del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si tratta di risorse già previste a legislazione vigente e che non necessitano quindi di apposita copertura. Peraltro, la serie storica dei provvedimenti di riparto del suddetto fondo evidenzia che le risorse assegnate al DIPE non sono mai state inferiori all'importo richiamato nel testo della norma. Pertanto, dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Le altre disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano quindi oneri a carico della finanza pubblica.

In ragione delle considerazioni anzidette in ordine all'assenza di effetti finanziari, si prescinde dalla compilazione del prospetto riepilogativo.

Articolo 42 (*Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica*)

Comma 1. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 15, Legge n. 55 del 2019 ha permesso una semplificazione dell'iter di approvazione delle varianti dei progetti approvati dal CIPE, rinviando al soggetto aggiudicatore l'approvazione di varianti nel caso in cui non si determinino aumenti di costo superiori al 50% del valore dell'opera e prevedendo un passaggio al CIPE solo nel caso di superamento di tale soglia.

Il decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 169, prevedeva, in via residuale, la competenza del CIPE nell'approvazione delle varianti di progetti approvati (strategici/prioritari) solo nei casi di varianti sostanziali, che necessitassero di nuovi finanziamenti, comportassero rilievo sotto l'aspetto localizzativo o determinassero l'utilizzo di una percentuale superiore al 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. Sotto l'aspetto tecnico è evidente la semplificazione e accelerazione delle procedure introdotte in considerazione del fatto che anche minimi spostamenti delle opere rispetto ai tracciati originari determinavano il nuovo interessamento del CIPE, con conseguente attivazione di tutte le

procedure connesse, quando invece il Comitato dovrebbe avere un ruolo di più ampia programmazione,

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione mantiene in capo al CIPE il ruolo di programmazione economica e l'assegnazione di finanziamenti per le opere di trasporto pubblico locale previsti dalla Legge n. 211/1992 e successive modificazioni e rifinanziamenti.

La norma tende ad introdurre semplificazione e accelerazione della spesa, nei casi in cui durante la fase del progetto esecutivo o di realizzazione dell'opera emerga la necessità di utilizzare nell'ambito della medesima opera economia di gara su risorse già assegnate ed autorizzate dal CIPE, senza preventiva approvazione del progetto da parte del Comitato. In tal caso si ritiene sufficiente l'autorizzazione che può essere data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che già ha monitorato ed approvato il progetto.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3. Di regola il CIPE ha compiti di programmazione e di approvazione dei progetti. La mera proroga della dichiarazione di pubblica utilità su progetti già approvati e per di più in esecuzione in molti casi è una attività che non ha carattere programmatico ma rappresenta una sostanziale presa d'atto che ritardi realizzativi, spesso inerenti a ricorsi e contenzioso o a problematiche tecniche, hanno impedito di completare le operazioni di esproprio nei tempi previsti e richiedono più tempo. Si ritiene pertanto che l'approvazione della proroga da parte del soggetto aggiudicatore permetta di accelerare la realizzazione delle opere senza sostanziale perdita di garanzie per gli espropriandi.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4. La proposta del comma 4 trasforma un adempimento burocratico (mera trasmissione delle deliberazioni) in una "relazione informativa" più compiuta tra Governo e Parlamento in materia di programmazione economica, dalla assegnazione di fondi FSC, agli investimenti pubblici e a tutte le altre procedure di approvazioni o emissione di pareri da parte del CIPE. La proposta si inserisce nel quadro del processo di semplificazione delle procedure connesse al rilancio degli investimenti pubblici e permette di migliorare la qualità dell'informazioni trasmesse al Parlamento tramite relazioni, eliminando la semplice trasmissione di delibere CIPE che sono comunque disponibili essendo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del CIPE.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Agli oneri derivanti dalla disposizione in oggetto si provvede mediante il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INPS disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44 (Misure a favore degli aumenti di capitale)

Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale.

A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente "emergenziale" in linea con l'oggetto del decreto legge, mentre il quarto comma apporta alcune

modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regime anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali.

Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni finalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 31 dicembre 2020 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Il terzo comma, invece, comporta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordinaria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

Più specificamente, la deroga consiste nei seguenti aspetti: (a) l'istituto viene esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; (b) il limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale è innalzato dal dieci al venti per cento; (c) la facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione viene concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso; (d) i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti della metà. In questo modo – pur dovendo comunque ricorrere a un'assemblea (in ossequio all'inderogabile principio stabilito dall'articolo 68 della citata direttiva UE 1132/2017) – vi sarebbero maggiori possibilità di ricorrere in tempi relativamente rapidi a questa forma di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il quarto comma, infine, introduce alcune modificazioni all'articolo 2441 del codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci.

Tali modificazioni consistono in particolare:

(a) nella riduzione, seppur di un solo giorno, del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017;

(b) nell'eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inopinato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. *oversubscription*); ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;

(c) nell'estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato; tale estensione rende peraltro necessario prevedere espressamente l'obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori, obbligo altrimenti mancante nel regime dell'informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato. La modificazione del comma quarto offre l'opportunità di precisare che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del dieci per cento si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti.

ART. 45 (*Proroga dei termini per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*)

La disposizione consente il completamento delle operazioni di definizione del nuovo assetto della Società Alitalia S.p.A. che, a causa dell'emergenza sanitaria, ha subito inevitabili rallentamenti in virtù della sospensione delle attività aziendali durante la fase di lockdown.

Per tale ragione, si dispone una mera proroga del termine di restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 del 2019, spostando la scadenza - originariamente fissata a sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento - alla fine dell'anno corrente (31 dicembre 2020). Il differimento dell'originaria scadenza, comunque entro l'esercizio 2020, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 46 (*Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali*)

La norma ha la finalità di semplificare il quadro normativo applicabile alle Zone Economiche Speciali, garantire il necessario impulso all'implementazione dei relativi piani strategici, chiarendo in particolare i poteri del Commissario Straordinario del Governo previsto dalla legge vigente e finalizzando la sua azione alla risoluzione delle problematiche organizzative e burocratiche emerse nella prima fase di attuazione di detti Piani. La norma prevede altresì la possibilità per ogni ZES di istituire una Zona franca doganale interclusa.

La misura non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 47 (*Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme*)

L'articolo intende integrare la previsione dell'art. 9 del DL "Sblocca Cantieri" che prevede una corsia preferenziale per gli interventi finanziati da fondi strutturali europei. Inoltre, la corsia preferenziale prevista dalla normativa vigente è estesa anche al Fondo Sviluppo e Coesione e, in generale, agli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo.

Poiché la norma citata non prevedeva meccanismi sanzionatori, al fine di rafforzarne l'efficacia si introduce un obbligo di inserimento nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei dirigenti pubblici interessati di obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei suddetti fondi.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 48 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica*)

La disposizione ai **commi da 1 a 3** reca norme di natura ordinamentale finalizzate ad accrescere la funzionalità delle Autorità di sistema portuale. Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione ai **commi 4 e 5** reca plurime modifiche dell'articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019, al fine di coordinare le previsioni di detto decreto – legge con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 e garantire, in tal modo, una maggiore economicità ed efficienza degli interventi, anche mediante una loro esecuzione in forma unitaria. In particolare, il **comma 4, lettera a)** novella il comma 1 del citato articolo 11- bis, assicurando una più ampia finalizzazione delle risorse e delle attività agli obbiettivi previsti dall'originario comma 1 ed allo stato non impegnate, non essendo ancora stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis. Il **comma 4, lettera c)**, introduce nell'articolo 11- bis del decreto – legge n. 124 del 2019 un ulteriore comma (comma 2-bis) finalizzato a consentire la ridefinizione del rapporto convenzionale stipulato in data 25 luglio 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società UIRNetSpA, riconoscendo a quest'ultima esclusivamente i costi sostenuti e documentati alla data del 31 dicembre 2019.

Al contempo, si prevede che le risorse, che si renderanno disponibili a seguito della ridefinizione del rapporto convenzionale, vengano destinate al finanziamento delle medesime attività di cui al comma

1, mediante la nuova convenzione da stipularsi ai sensi del comma 2 del citato articolo 11-bis, come modificato dalla lettera c) del comma 4 della presente disposizione.

Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che, ai fini dell'attuazione del comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda all'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio.

Le previsioni di cui al **comma 6** rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** è volto a estendere la previsione dei criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, ai quali si applicano, sulla base della circolare dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2011, n. 43, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea, stabilite con circolare 7 giugno 2002, n. 49.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, coerentemente con le valutazioni effettuate in sede di predisposizione della relazione tecnica all'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, si ritiene che dall'attuazione della disposizione in esame non derivino effetti finanziari.

Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali)

La disposizione contiene misure dirette ad accrescere la sicurezza in materia di infrastrutture stradali ed autostradali.

I **commi 1, 2 e 3** disciplinano, al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale ed autostradale, l'iter di adozione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di apposite linee guida, sostitutive di quelle vigenti.

Conseguentemente, essi hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 4** disciplina, innanzi tutto, le modalità e la procedura di adozione delle Linee guida, prevedendo per tale finalità l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare si dispone che, con il medesimo decreto di cui al comma 4 citato in precedenza, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione, in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, di un sistema di monitoraggio dinamico infrastrutture stradali e autostradali (ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari), che presentano condizioni di criticità, connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Inoltre, la disposizione è volta a dettare le tempistiche di applicazione delle Linee Guida da parte dei differenti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali (concessionari autostradali, ANAS, Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, etc.), che devono essere fissate, tenendo conto, necessariamente, delle diverse capacità organizzative e tecniche di ciascun gestore, nonché della rilevanza e del numero delle reti stradali e autostradali di competenza di ciascun gestore.

Per tale motivo, si prevede che i gestori delle reti, autostradali e stradali, di maggiore rilievo e di interesse nazionale (gestori autostradali ed ANAS S.p.A.) dovranno applicare, immediatamente, le Linee Guida attraverso la predisposizione/aggiornamento dei loro Sistemi di gestione della Sicurezza. Si prevede, invece, una applicazione differita per gli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attesa la necessità di consentire al mondo, particolarmente variegato, delle autonomie di predisporre tutte le iniziative volte ad assicurare che l'organizzazione tecnico-amministrativa venga adeguata ai nuovi incombenti imposti dall'osservanza delle Linee Guida.

Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e procedurale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine si evidenzia che rimane invariata la finalità della spesa e gli interventi previsti saranno realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7130 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) pari a complessivi 15 milioni di euro di cui 10 milioni di euro disponibili in conto residui relativi all'anno 2019 e non ancora impegnati, **né preordinati ad altra finalità**, e 5 milioni di euro in conto competenza relativi all'anno 2020, **non ancora impegnati, né preordinati ad altra finalità**.

La disposizione al **comma 5** novella l'articolo 25 del Codice della strada, prevedendo una disciplina specifica in ordine ai criteri da utilizzare per l'attribuzione della titolarità dei cavalcavia o sottovia stradali.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, ancorché i nuovi criteri possano determinare un trasferimento della proprietà delle strutture *de quibus* da attuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è espressamente previsto che gli enti proprietari debbano procedere alla sottoscrizione di appositi atti convenzionali, nei quali disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente.

A tale riguardo, si evidenzia che, all'attualità, tutti gli oneri di realizzazione e gestione delle opere (non solo le parti strutturali) che costituiscono l'interferenza sono a carico del soggetto interferente, trattandosi di intervento finalizzato a soddisfare un interesse proprio ed esclusivo di quest'ultimo.

Di talché, la previsione di cui al citato comma 1-quater è meramente confermativa dell'assetto regolatorio discendente dall'attuale articolo 25 del codice della strada.

Capo II – Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 50 (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale)

L'articolo, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina oneri per la finanza pubblica, come confermato dalle precisazioni di seguito riportate.

Al **comma 1**, la lettera c), a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica; peraltro, il richiamo al potere sostitutivo statale in caso di inerzia regionale nell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è volto ad accelerare gli interventi funzionali al superamento delle pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di evitare il pagamento di sanzioni a carico dello Stato italiano.

Con riferimento alle norme di cui alla lettera d), i costi della nuova Commissione PNIEC, analogamente a quanto già applicato per la Commissione VIA nonché, fino alla soppressione intervenuta con l'articolo 228 del decreto legge n. 34 del 2020, per il Comitato tecnico, saranno coperti con le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opportunamente novellato dalla disposizione in esame, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente. Il citato comma 5 prevede espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. In riferimento all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato adottato il *“Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”* del 25 ottobre 2016, n. 245, pubblicato in G.U. n.1 del 2-1-2017 ed in vigore dal 17 gennaio 2017.

A seguito dell'applicazione del regolamento sono confluite nelle entrate dello Stato:

euro 5.765.710,74 nel 2017

euro 5.098.353,42 nel 2018

euro 6.635.556,17 nel 2019

euro 4.976.276,54 al 30 giugno 2020.

La lettera p) prevede un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detti modalità operative per gli Osservatori ambientali. Come disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli Osservatori ambientali sono istituiti con oneri a carico esclusivamente del soggetto proponente la VIA e non si prevede alcun tipo di onere a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede il rinnovo dei ciati Osservatori senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il **comma 4**, si osserva che la scuola, istituita dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e poi ridenominata dall'art. 17-bis del decreto legge n. 195 del 2009, opera presso l'ISPRA a valere sulle risorse iscritte nel bilancio di Ispra e che l'attività di formazione rientra tra le attività già ordinariamente svolte, sulla base della convenzione triennale in essere tra il Ministro ed Ispra, nell'ambito delle risorse di cui al capitolo 0050 “contributo a carico dello Stato” ovvero del trasferimento annuale del Ministero all'ISPRA. La misura quindi non prevede nuovi o maggiori oneri ma si limita a precisare che la formazione avverrà tramite la scuola.

Articolo 51 (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali)

La disposizione, che detta disposizioni in materia di VIA per interventi urgenti finalizzati al potenziamento e all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52 (Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

La norma, che detta disposizioni in materia di interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica, di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale)

Le disposizioni, introducendo nell'ordinamento semplificazioni di carattere procedimentale per la procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, non determinano oneri per la finanza pubblica. Il coinvolgimento dell'Arpa, ovvero in caso di inerzia dell'ISPRA, rientra nelle attribuzioni istituzionali di tali enti, che pertanto

provvederanno alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La previsione di cui al comma 3 detta indicazioni in ordine alla finalizzazione di risorse previste dall'articolo 1, comma 800 della legge 145 del 2018. Viene inoltre previsto che con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, definisca i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse in argomento, in luogo della procedura attualmente prevista particolarmente articolata e complessa. La norma pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già stanziata a legislazione vigente.

Articolo 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*)

La norma di cui al comma 1, di carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. I commi 2 e 3, volti a prevedere forme di semplificazione procedimentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 55 (*Semplificazione in materia di zone economiche ambientali*)

La disposizione di cui al comma 1, lettera a), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla possibilità per gli Enti parco di avvalersi della società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006, si tratta di una facoltà rimessa ai predetti enti che vi provvederanno con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'espressa clausola di invarianza finanziaria.

La disposizione di cui alla lettera b), di natura ordinamentale e volta a semplificare le procedure per l'adozione del regolamento del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale ricorso ad un commissario ad acta coinvolgerà il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pertanto si tratta di un'attività che avverrà con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Dicastero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nella medesima disposizione.

La norma di cui alla lettera c), di natura ordinamentale e volta a evitare situazioni di stasi procedurale per l'adozione del piano del parco, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla disciplina in materia di VAS, la norma si limita a richiamare un istituto già previsto in linea generale per i piani e i programmi ai sensi dell'articolo 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento alla lettera d), la norma è tesa alla semplificazione dell'azione autorizzatoria, attribuendo ai Comuni il compito di rilasciare il provvedimento di rilascio nella specifica fattispecie di interventi in zona D coerenti con piano e regolamento vigenti, in tal modo "sollevando" gli enti parco da tale adempimento e, al contempo, razionalizzando le attività con invarianza delle competenze che i comuni già svolgono. Si conferma pertanto che gli enti parco e gli enti locali procederanno allo svolgimento delle funzioni autorizzatorie ivi indicate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui alla lettera e) non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una norma in forza della quale i beni demaniali ivi indicati che non sono già stati affidati in concessione a terzi possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco su specifica richiesta di quest'ultimo, che provvede alla loro gestione con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'ente Parco può a sua volta dare in concessione tali beni a terzi dietro pagamento di un canone, che consentirà di incrementare le risorse nella disponibilità dell'ente parco stesso.

Capo III – Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 56 (*Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalmare incentivi e di controlli.*)

Le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Possono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati.

Tali investimenti sarebbero sostenuti, laddove gli interventi accedano ai meccanismi di sostegno, mediante i vigenti strumenti di sostegno alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Tali strumenti, discendenti dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, sono stati da ultimo attivati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 e consistono nello svolgimento di procedure selettive. Le procedure sono diverse per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW e per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW.

Nel primo caso, la procedura prevede la richiesta di partecipazione a un registro, nel quale sono collocati gli impianti in possesso di determinati requisiti, selezionati sulla base di criteri ambientali ed economici, fino all'esaurimento del contingente di potenza messo a disposizione.

Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 1 MW, la selezione avviene unicamente sulla base del minor incentivo richiesto.

Particolare rilevante, già esposto nella relazione illustrativa a proposito dei commi da 3 a 6, è che le tariffe incentivanti attualmente riconosciute agli impianti a seguito delle procedure competitive di asta (su cui è allocata la gran parte dei contingenti di potenza messi a disposizione) sono prossimi al prezzo di mercato dell'elettricità. Si rammenta ancora che le prime due procedure di asta concluse nell'ambito del decreto 4 luglio 2019 hanno visto l'aggiudicazione di tariffe incentivanti scese fino, rispettivamente, a 50 €/MWh e 56 €/MWh, valori non distanti dal prezzo di mercato dell'elettricità (al netto del calo registrato negli ultimi mesi in conseguenza del Covid19).

Per quanto detto nella relazione illustrativa, è dunque ben possibile che, grazie alla maggiore abbondanza di progetti partecipanti alle procedure, il meccanismo di sostegno comporti non un incremento degli oneri in bolletta, ma una riduzione.

In ogni caso, anche laddove le tariffe incentivanti continuino ad essere superiori ai prezzi di mercato (e quindi con oneri a carico dei consumatori), tali oneri sarebbero comunque contenuti nei limiti già stabiliti dai provvedimenti di incentivazione assunti in attuazione dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/2011.

In conclusione, sotto il profilo dell'impatto sugli oneri in bolletta, le norme proposte hanno un effetto positivo (laddove facciano aumentare la concorrenzialità sulle aste) o nullo, considerando i tetti di potenza e le tariffe massime già stabilite dal decreto 4 luglio 2019.

I commi 7 e 8 non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

La norma, a carattere procedimentale e di semplificazione amministrativa, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'esecuzione dei commi 6 e 9, i Comuni provvedono alle attività derivanti dall'applicazione della disposizione in esame mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 58 (Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi)

L'adozione della norma descritta non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, rispetto alla normativa vigente; per contro, dall'attuazione della normativa a carattere ordinamentale potrebbero derivare benefici in favore del sistema energetico italiano.

Articolo 59 (Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni)

Il **comma 1** consente agli Enti Locali di minore dimensioni (fino a 20.000 residenti) di promuovere investimenti nel campo degli impianti a fonte rinnovabile ripagati dalla valorizzazione dell'energia prodotta e di quella autoconsumata, anche con lo scambio sul posto altrove. Pertanto nel complesso, la norma può generare un aumento delle entrate connesse ai nuovi investimenti e un miglioramento della spesa dei soggetti interessati; dal punto di vista dell'impatto sugli oneri di sistema del settore elettrico, si parte dai seguenti dati:

- a) numero dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 7400;
- b) residenti totali nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 residenti: circa 27,9 ML (su 60,3 ML);
- c) consumi elettrici annui totali della PA: circa 10,5 TWh, dei quali 6 TWh per illuminazione pubblica.

La fonte dei dati a) e b) è Istat; la fonte del dato c) è Terna. Assumendo, in prima approssimazione, che i consumi dei comuni siano proporzionali al numero dei residenti, risulterebbe che i consumi elettrici annui totali dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ammontano a circa 4,8 TWh. Anche laddove tutti tali consumi fossero coperti con il meccanismo dello scambio altrove (cosa del tutto inverosimile), lo spostamento di oneri sugli altri consumatori sarebbe assai modesto in quanto i consumi complessivi gravati da oneri ammontano a circa 250 TWh; assumendo una più verosimile percentuale di adesione del 25%, l'effetto della norma sarebbe riferito a circa lo 0,5% dei consumi elettrici. Si consideri, peraltro, che la norma prevede comunque un pagamento di oneri, seppure entro il limite del 30%, da parte dei Comuni per cui l'effetto redistributivo sarebbe in questa ipotesi inferiore a 50 milioni, su un totale di oneri di sistema di circa 14 miliardi/anno. In ogni caso, l'effetto redistributivo può essere evitato attraverso i proventi derivanti dalla proposta di norma sui trasferimenti statistici, di capienza ben superiore.

La modifica di cui al **comma 2** introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l'impiego di investimenti privati, l'ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l'energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell'ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile "rete energetica della Difesa".

Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all'energia immessa in rete per le esigenze "di autoconsumo" della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario. La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali)

Non sono previsti oneri aggiuntivi né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato. Al comma 7 si prevede un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l'accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane. Di qui la proposta di prevedere un ricorso al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli Uffici maggiormente interessati da tali procedure, escludendo il personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'attuazione della presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica)

Si tratta di interventi normativi che non comportano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato né minori entrate.

Articolo 62 (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di centrali di produzione di energia)

Gli interventi normativi introdotti **non comportano oneri aggiunti** né minori entrate a carico del Bilancio dello Stato.

Articolo 63 (Piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque)

La disposizione autorizza per i primi interventi di attuazione del piano, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 cui si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura». Al piano può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal)

I commi 85-100 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, in linea con la strategia ambientale promossa dalla Commissione europea, e per la cui attuazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione complessiva di 4.240 milioni di euro per gli anni 2020-2023.

In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, che siano caratterizzati da elevata sostenibilità ambientale e sociale.

La norma proposta intende predisporre un meccanismo semplificato di rilascio della garanzia pubblica, conformemente ai principi enunciati nel Green Deal per l'Unione europea.

Si prevede che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:

- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli industriali con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Le garanzie sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini e condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

- c) la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma successivo e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
- f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A..

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 88, terzo periodo della citata legge n.160 del 2019, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Per l'anno 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla garanzia prestata dallo Stato sulle garanzie assunte da SACE si provvede, ai sensi del comma 5, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 85 legge 160 del 2019. Inoltre, la convenzione MEF e SACE, sottoposta all'approvazione del CIPE, dovrà assicurare procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. idonee ad escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 65 (*Entrata in vigore*)

La disposizione reca l'entrata in vigore.